

ALLEGATO B ALL'ATTO CON RACCOLTA N° 544

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE MICHELINO TRIVISONNO ETS"

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita, con durata illimitata, una Fondazione - **ENTE DEL TERZO SETTORE "ETS"** denominata **"FONDAZIONE MICHELINO TRIVISONNO ETS"**. La Fondazione dovrà usare nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione **"Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS**.

La relativa sede legale è fissata in Larino (CB) al Corso Magliano n.53 e può essere trasferita con delibera del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi altro indirizzo nel Comune di Larino.

Articolo 2 - Finalità di solidarietà sociale

La Fondazione ha natura apartitica, non ha scopi di lucro ed è esclusivamente dedicata al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Molise e, per collaborazione, si estendono a quelle nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità.

Articolo 3 - Scopi ed ambiti operativi

La Fondazione ha come scopo primario quello di promuovere e mettere in atto attività di sostegno e beneficenza verso persone bisognose, prive di sostegno materiale e spirituale, in difficoltà economiche, con problemi di salute, in stato di disagio psicofisico. Dare sostegno ad istituzioni che operano nell'ambito della ricerca scientifica, oppure con finalità di solidarietà sociale, istituire e gestire servizi sociali e socio-sanitari di natura

residenziale, con servizi e prestazioni di ricovero pieno, ricovero diurno di carattere ambulatoriale e domiciliare verso persone giovani e anziane che siano e che ne necessitano; sostegno verso chi, nell'ambito territoriale di Larino e Provincia, si attiva per la protezione degli animali, in particolare per quelli abbandonati; dare sostegno ad iniziative indirizzate alla protezione del territorio e dell'ambiente; promuovere ogni attività che si esprima con carattere e natura filantropica, culturale e sociale. La fondazione propone altresì l'integrazione e l'accoglienza agli immigrati, la tutela del benessere psico-fisico delle persone.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento delle attività.

La fondazione svolge le attività di cui all'art. 3 direttamente, mediante dotazioni di idonee strutture operative e disponibilità di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con gli ambiti operativi, ovvero indirettamente.

Qualora la Fondazione svolga le attività di cui all'art.3 in modo indiretto, i rapporti tra la fondazione ed i soggetti incaricati allo svolgimento delle attività devono essere regolati da specifiche convenzioni che in particolare devono disciplinare in modo particolareggiato:

- a) le linee guida dell'attività da svolgersi;
- b) i rapporti tra la fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività di cui all'art.3;
- c) le modalità di utilizzazione di personale, nonché di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art.3;

d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private;

e) la fondazione può avvalersi altresì dell'opera di volontari.

Articolo 5 - Attività di promozione, collaborazione, formazione e raccolta fondi.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà:

- promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di disagio e sofferenza, nonché a richiamare all'attenzione degli organi legislativi e amministrativi dello Stato e degli Enti Locali, affinché vengano applicate e rispettate le leggi che tutelano la salute e il benessere psico-fisico degli anziani e comunque delle persone che vivono condizioni di disagio;

- collaborare con i predetti organismi per il conseguimento di un risultato migliore;

- stipulare accordi o convenzioni per la promozione e la valorizzazione delle attività istituzionali con enti pubblici ed altri organismi che abbiano le medesime finalità;

- gestire corsi di formazione nell'ambito di programmi di prevenzione delle forme di emarginazione sociale;

- organizzare raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- collaborare con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;

- accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi.

Fermo restando lo scopo e il divieto di distribuire gli utili, la fondazione può avere per oggetto, sia direttamente, sia indirettamente tramite società partecipate e/o controllate e quale attività secondaria e strumentale al perseguimento dello scopo sociale, altresì:

- realizzazione, acquisto, esercizio e gestione di case di cura privata, nonché case di riposo per anziani, autosufficienti, non autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, con o senza servizi infermieristici.

- servizi di assistenza domiciliare (SAD), ovvero gestione di comunità alloggio per anziani;

- trasporto sociale;

- mensa sociale;

- corsi di formazione in ambito socio-assistenziale;

- l'organizzazione, la gestione e la promozione di eventi culturali, teatrali, musicali o artistiche collegati agli scopi della fondazione, ovvero il patrocinio e la pubblicizzazione di detti eventi;

- l'accoglienza, l'assistenza e l'integrazione di immigrati;

- servizi di telemedicina;

- gestione e creazione di spazi creativi e culturali per giovani e professionisti nonché la gestione e la promozione di spazi in co-working.

La fondazione si obbliga a non esercitare ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi. Gli utili eventualmente derivanti dalle predette attività dovranno essere destinati esclusivamente allo scopo della fondazione.

Articolo 6 - Patrimonio

Oltre al patrimonio iniziale, le risorse economiche della Fondazione sono

costituite da:

- contributi privati occasionali;
- contributi pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
- beni immobili;
- utili derivanti dalle attività dell'ente;
- beni mobili ed ogni altra entità suscettibile di valutazione economica.

Il patrimonio e le entrate della Fondazione non dovranno essere né raccolti né investiti mediante o da istituti di credito che sono compresi nell'elenco pubblicato annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.27 Legge 185/90 o comunque da banche che intrattengono rapporti con imprese che producono o commerciano armi di qualunque tipo.

La dotazione iniziale della FONDAZIONE potrà essere destinata all'acquisto di beni che, dietro delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi secondo le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, si reputi necessaria agli scopi della fondazione. Pertanto, la liquidità iniziale di euro 500.000,00, potrà essere impiegata per l'acquisto dei beni di cui sopra nei limiti del 60% (sessanta per cento) fermo restando il vincolo di destinazione agli scopi della fondazione dei beni così acquistati.

Articolo 7 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;

- il Segretario;

- L'organo di controllo.

Qualunque carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Articolo 8 - Il Presidente

Il Presidente è eletto, a maggioranza dei suoi membri, fra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, presieduto per l'occasione dal Consigliere più anziano di età. La carica è rinnovabile per due nomine consecutive. A seguito di due mandati consecutivi la medesima persona potrà assumere la qualifica di Presidente, trascorsi cinque anni dall'ultimo mandato. Ai fini dell'applicazione del presente capoverso non si considera la nomina attualmente in vigore.

Dopo l'elezione del Presidente, viene eletto dal Consiglio di Amministrazione un Vice Presidente, che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio. Egli presiede il Consiglio di Amministrazione e ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno, stabilendo, insieme al segretario, l'ordine del giorno.

Spetta inoltre al Presidente:

- l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

- la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;

- la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;

- l'osservanza delle regole contenute nello Statuto;

- nei casi di scadenza o decadenza dell'intero consiglio di amministrazione il Presidente ne nomina i nuovi componenti;

- nei casi d'urgenza il Presidente può compiere ogni atto che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro la prima riunione successiva.

Il Presidente risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di n. 7 (sette) membri, compreso il Presidente.

Il Presidente dura in carica cinque anni, mentre tutti gli altri organi della Fondazione durano quattro anni rinnovabili alla scadenza per un solo mandato successivo al primo. I membri, dopo due mandanti consecutivi, potranno essere rieletti in seno al Consiglio di Amministrazione, trascorsi quattro anni dall'ultimo mandato. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, o quando ne facciano apposita richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve avere luogo almeno 5 (cinque) gg. prima di quello fissato per l'adunanza, previa comunicazione, con lettera, fax o posta elettronica a ciascun consigliere, e membri del dell'organo di controllo, dell'avviso di convocazione, contenente data, ora, luogo ed ordine del giorno. Nei casi urgenti, la convocazione deve avvenire almeno 24 ore prima della data fissata per l'inizio della riunione.

Affinché il Consiglio di Amministrazione sia validamente costituito è

richiesta la presenza di almeno n. 4 (quattro) consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e sempre a scrutinio palese, tranne che per la nomina del Presidente, del vice Presidente, del Segretario e dei consiglieri, che avverrà a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti, compresa l'approvazione del bilancio che avverrà a voto palese.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- nominare il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario della fondazione;
- procedere all'eventuale modifica del presente Statuto, ad eccezione dello scopo e del vincolo di destinazione del patrimonio della Fondazione;
- approvare entro il primo semestre dell'anno il bilancio consuntivo;
- provvedere in merito a qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori non sono soggetti ad ingerenze esterne, tuttavia resta fermo il divieto di adottare soluzioni economiche e scelte in contrasto con gli scopi della Fondazione: sono in ogni caso ammessi modesti premi di operatività deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri in quanto delegabili, ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di professionisti esterni o interni.

Articolo 10 - Sostituzione dei Consiglieri

In caso di destituzione, dimissioni o decadenza e in ogni altro caso dovessero venire a mancare uno o più Consiglieri questi saranno sostituiti dal Consiglio mediante cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla normale durata del consiglio di amministrazione. Per ogni membro da sostituire il Consiglio sceglierà tra una rosa di tre nomi proposta dal Consiglio stesso.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente.

Articolo 11 - Il Segretario

Il Segretario della Fondazione è anche il Segretario del Consiglio di Amministrazione. E' eletto dal Consiglio di Amministrazione. Egli dura in carica quattro anni al pari del Consiglio di Amministrazione, rinnovabile alla scadenza fino alla sua eventuale sostituzione e per un massimo di due esercizi consecutivi. A seguito di due mandati consecutivi la medesima persona potrà assumere la qualifica di Segretario trascorsi quattro anni dall'ultimo mandato.

Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Presidente.

Inoltre è compito del Segretario:

- verbalizzare le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere prima di ogni consiglio, alla consultazione dei consiglieri per la predisposizione dell'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- predisporre il materiale necessario per la discussione degli argomenti posti

all'ordine del giorno;

- svolgere ogni altro compito rimessogli dal Presidente.

Articolo 12 - Organo di Controllo

Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico. La nomina dell'organo di controllo è di competenza del Consiglio di Amministrazione che decide a maggioranza assoluta dei presenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del codice degli enti del terzo settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi rinnovabili alla scadenza per una sola volta alla scadenza, si applica in tal caso l'articolo 2400 del codice civile.

Articolo 13 - Commissioni

Per meglio perseguire gli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può istituire delle Commissioni composte anche da soltanto un membro del Consiglio di Amministrazione.

A tali Commissioni spetterà il compito di determinare le modalità di attuazione di iniziative già deliberate in seno al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

La Fondazione, attraverso il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.

Articolo 15 - Divieto di distribuire utili

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di **altri enti del terzo settore** che per legge, statuto o regolamento perseguano le medesime finalità.

Articolo 16 - Reimpiego degli Utili

Il patrimonio e gli eventuali utili o avanzi di gestione registrati nell'ambito dell'attività della Fondazione sono gravati da vincolo di destinazione

consistente nel reimpiego degli stessi per la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, la devoluzione del patrimonio avverrà a favore di altri enti del terzo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 - Estinzione

La Fondazione si estingue per conseguimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia ed in particolare il D.Lgs n.460/97, il D.P.R. n.361/2000 ed il D.P.R. n.135/2003 nonché alle norme dell terzo settore

Firmato in calce ed a margine degli altri fogli e con quanto allegato come segue:

Andrea VITIELLO

Notaio Maurizio MARIANO - segue impronta del sigillo.

la presente copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti dell'allegato sub. lettera "B" di atto a mio rogito del 28 gennaio 2023, repertorio numero 641, raccolta 544, registrato a Termoli il 31/01/2023 al n. 212 Serie 1T, . Larino, 31/01/2023